



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 41

Oggetto: ACCORDO TRA IL COMUNE DI VALDISOTTO E LA SOCIETÀ IMPIANTI BORMIO - SIB IMPIANTI, CON L'ADESIONE E CONDIVISIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DEL COMUNE DI BORMIO, DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE OPERE COMPLEMENTARI IN AMBITO SPORTIVO DI BORMIO E LIVIGNO E AMMINISTRATORE DELEGATO DI SI.MI.CO. SPA [EX ART. 3, CO.5-TER.1, DECRETO-LEGGE N. 16 DEL 2020 E SS.MM.II], AL FINE DELLA OTTIMALE GESTIONE DELLA SKI AREA DI BORMIO NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO CORTINA 2026. PRECISAZIONE DEI RISPETTIVI IMPEGNI DELLE PARTI AFFERENTI ANCHE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA NELLA SKI AREA E COMPOSIZIONE TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO IN ESSERE AVANTI AL TAR LOMBARDIA, NONCHÉ ALLA GESTIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN FUNZIONE DELL'EVENTO OLIMPICO E PARALIMPICO 2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno 2025 duemilaventicinque, addì 27 ventisette del mese di ottobre, alle ore 16:30 con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor DAVIDE MENEGOLA, Presidente della Provincia;

Assiste il Segretario Generale Dottor FRANCESCO MOTOLESE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Assente
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Assente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente
CORVI DARIO	Consigliere	Presente

PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Presente

Presenti n. 8		Assenti n. 3
---------------	--	--------------

UDITA l'illustrazione della presente proposta di deliberazione effettuata, su invito del Presidente, dal Dirigente del Settore "Turismo, cultura, istruzione e Ufficio Europa", dottor Evaristo Pini;

PREMESSO che:

- nella Ski area di Bormio-Valdisotto si svolgeranno nel febbraio 2026 alcune competizioni agonistiche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026;
- le infrastrutture impiantistiche ivi presenti sono di proprietà della Società Impianti Bormio S.p.a., con sede in Bormio, che da lungo tempo provvede alla loro gestione in regime di concessione;
- in particolare, la Società Impianti Bormio S.p.a., sino alla data del 6 aprile 2024 era concessionaria (e tuttora è, con riguardo agli impianti di cui ai nn. 9 e 10 dell'elenco sotto indicato) dell'esercizio degli impianti di risalita ubicati sul territorio amministrativo dei Comuni di Bormio e Valdisotto e precisamente delle seguenti infrastrutture nella Ski area:

1. seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
 2. sciovia Baby 2000
 3. seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
 4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
 5. sciovia Nevada Ovest
 6. sciovia Nevada Est
 7. seggiovia quadriposto Fontana Longa / Valbella (smantellata)
 8. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
 9. funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
 10. cabinovia Bormio – Bormio 2000 (rilasciata dalla Provincia di Sondrio)
- ubicati nella zona Vallecetta della Ski area;
11. seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
 12. seggiovia biposto Forte /Tadè
 13. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
 14. sciovia Dosso / Le Pone
 15. sciovia Monte Masucco
 16. sciovia Pra Vegl.
- ubicati nella zona San Colombano della Ski area;

- ulteriormente la società SIB è proprietaria dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'intera Ski Area zona del Vallecetta, impianto non soggetto a concessione e, quindi, attualmente non oggetto della previsione del diritto di riscatto a termini del previgente Capitolato per l'esercizio degli impianti di risalita;
- con propria comunicazione in data 13 agosto 2024, prot 12657, SIB Spa aveva presentato "*domanda di rinnovo delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio di impianti di risalita*" chiedendo al Comune di Valdisotto il rilascio di un provvedimento finalizzato ad esercire la descritta attività impiantistica per una durata quantomeno ventennale;
- con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024 era stato concesso in previsione della formalizzazione tra tutti i soggetti portatori di interessi di una più generale intesa "quadro" afferente le modalità di gestione di detta Ski area (oltre che di quella del San Colombano), alla luce degli interventi programmati in funzione dello svolgimento dell'evento olimpico del 2026- l'affidamento in favore di SIB Spa dell'esercizio degli impianti indicati ai punti da 1 a 3, da 5 a 6, 8 e da 11 a 16 dell'elenco che precede fino alla data del 6.04.2025; la medesima deliberazione concedeva a SIB Spa l'affidamento dell'esercizio dell'impianto indicato al punto 4 che precede con scadenza 15.09.2025;
- antecedentemente, con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Valdisotto n. 32 del 16.09.2008 era stato disposto, sempre in favore di SIB Spa, il rinnovo della concessione per l'impianto indicato al n.9 dell'elenco che precede fissando la nuova scadenza alla data del 18.06.2028;
- a fronte del suddetto affidamento (delibera C.C. di Valdisotto n. 34/2024) per una sola annualità (sempre in attesa di addivenire ad una regolamentazione complessiva e condivisa della gestione della ski area nel periodo olimpico, oltre che in ragione della complessità del contesto normativo e fattuale di riferimento relativo agli impianti di risalita, in via di continua evoluzione) in data 30/01/2025, S.I.B. Società Impianti Bormio S.p.a. ha proposto ricorso al TAR Lombardia instando per l'annullamento -oltre che di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale- della succitata deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024, avente ad oggetto l'affidamento delle concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita sul

versante Vallecetta e Le Motte di Oga, in particolare là ove la stessa qualificava il relativo provvedimento in termini "concessori" anziché "autorizzatori";

- il Comune di Valdisotto si è tempestivamente costituito nel predetto giudizio radicato avanti al TAR Lombardia (sez. V, R.G. 413/2025) chiedendo l'integrale rigetto del ricorso proposto e che il relativo contenzioso è ora pendente in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione del merito della causa;
- il Comune di Valdisotto ritiene l'oggetto del contenzioso pendente (id est, la natura giuridica degli atti di assenso per l'esercizio degli impianti di risalita per uso ludico-sportivo) particolarmente complesso e controverso dal punto di vista giuridico atteso che sul punto si sono a più riprese pronunciate, non sempre in modo organico e coordinato, sia la Corte Costituzionale che la magistratura amministrativa;
- con deliberazioni del Presidente della Provincia di Sondrio n. 145 del 28.11.2023 e n. 84 del 30.4.2025 è stato disposto il rinnovo della concessione per l'impianto indicato al punto 10 dell'elenco precedente dapprima fino alla data del 30.04.2025 e, successivamente, sino al 31 agosto 2025; da ultimo, con deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 160 del 29.08.2025, è stata disposta una ulteriore proroga tecnica della concessione amministrativa inerente il predetto impianto con scadenza 28.02.2026, provvedimento su cui SIB si è riservata ogni migliore valutazione anche in merito ad eventuale impugnativa giurisdizionale, salvo quanto previsto nel presente accordo in tema di reciproche rinunce;
- invero, mentre il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, e la Provincia di Sondrio ritengono che il titolo abilitante l'esercizio degli impianti di risalita, ancorché di carattere ludico-sportivo e non già riferito a fattispecie di TPL, rivesta natura concessoria in quanto da ricondurre al novero di quegli atti di natura amministrativa mediante i quali l'Amministrazione concede ad un determinato Operatore Economico l'uso di un bene pubblico (nel caso che qui ne occupa, in particolare, alcuni dei sedimi di allocazione degli impianti di risalita e/o delle connesse piste da discesa, visto che, come detto, le infrastrutture impiantistiche sono tutte di esclusiva proprietà di SIB Spa) per fini di sfruttamento economico e/o l'esercizio di un'attività di natura privatistica ovvero consente l'espletamento di una attività il cui esercizio preclude o rende più difficoltoso l'esercizio della stessa da parte di un altro Operatore Economico (con ogni conseguenza da ciò discendente, tra l'altro, in tema di selezione dei candidati potenziali), viceversa SIB Spa ritiene che il predetto titolo abilitativo costituisca un mero atto di autorizzazione all'esercizio di una attività economica e che, pertanto, il rilascio a suo favore di tale titolo non sia soggetto ad alcuna procedura di selezione, né circoscritto al limitatissimo orizzonte temporale di nemmeno un anno come invece accaduto in conseguenza della deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024 (oggetto di gravame avanti al Giudice Amministrativo);

RILEVATO che stante quanto sopra al mese di ottobre 2025, a tre mesi dell'avvio delle gare olimpiche di Bormio, la c.d. "*Venue olimpica di Bormio/Valdisotto*" risulta ancora scoperta circa la gestione di gran parte degli impianti della Ski area Bormio Vallecetta con conseguente grave rischio di un possibile spostamento delle gare olimpiche da parte del CIO;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario evidenzia come le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche – la cui realizzazione, unitamente alla realizzazione del "Bacino di accumulo" in corso di esecuzione da parte di CAL, individuate negli interventi A.24 – Impianto di risalita (appalto in corso di esecuzione da parte del Commissario Straordinario), A 29 sistemazione tracciati (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato dal Commissario Straordinario) e A.30 innevamento (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato da parte del Commissario Straordinario), indicati nell'allegato al DPCM 8 settembre 2023 non consentono, nonostante il massimo impegno profuso ed il dispiego della diligenza esigibile da parte della Struttura commissariale e del Commissario Straordinario medesimo, di avere certezza circa la loro completa disponibilità entro i tempi necessari per adempiere agli obblighi olimpici;

RILEVATO alla luce di quanto riscontrato al punto precedente, che la Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto normativamente individuato per l'organizzazione degli eventi sportivi olimpici del 2026, richiede espresse garanzie per quanto afferente gli impegni di cui alle note G1.3, G2.1, G2.4 e G2.7 sottoscritte dal Comune di Valdisotto e dal Comune di Bormio circa la disponibilità della c.d. "*venue olimpica di bormio/valdisotto*" per quanto afferente alla "garanzia che comprende l'uso esclusivo e il controllo della sede dei giochi per il periodo di utilizzo esclusivo, a titolo gratuito";

RILEVATO, altresì, che:

- il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario considerano, in tale complesso contesto fattuale e giuridico, il perdurare del suddetto contenzioso non soltanto potenzialmente foriero di una ulteriore -pressoché certa- contesa giudiziaria in sede di nuova assegnazione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività impiantistica, ma altresì -considerato il brevissimo lasso temporale che intercorre da oggi allo svolgimento dell'evento olimpico- che detto contenzioso potrebbe incidere in modo

- davvero significativo sulla gestione della *venue* olimpica di Bormio, con il serio e grave rischio che da ciò possano derivare conseguenze negative per la buona riuscita dell'evento quando non, addirittura, inficiare il corretto svolgimento delle prove di sci alpino maschile e di sci alpinismo dei Giochi Olimpici invernali 2026;
- in tale ottica, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario da una parte e SIB dall'altra, intendono concordemente regolamentare ciascuno per quanto di propria prerogativa i rispettivi interessi in gioco, previa definizione stragiudiziale del contenzioso in essere, così da veder garantita -in via del tutto prioritaria- l'ottimale effettuazione dei Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 salvaguardando al meglio le esigenze di tutti gli attori interessati con garanzia di continuità e di sostenibilità degli investimenti pubblici in via di realizzazione all'interno della Ski area Bormio-Valdisotto, nel concerto con il concessionario degli impianti;
 - il Comune di Valdisotto con il supporto della Provincia di Sondrio ha conferito appropriati incarichi professionali per la consulenza tecnico-giuridica e peritali relativi alla individuazione delle possibili soluzioni di imperiosa urgenza determinate dalle oggettive condizioni sopra indicate;
 - nella situazione data caratterizzata da uno stato di necessità per gli Enti interessati, soprattutto per i Comuni di Valdisotto e Bormio, gli stessi hanno individuato nell'intesa con lo storico gestore degli impianti di risalita della Ski area una possibile soluzione ed hanno, conseguentemente condotto, con il supporto dei professionisti incaricati, una serrata trattativa con la società SIB Spa volta alla ricerca di un equilibrato accordo tra le parti che contemperi gli interessi di tutti i soggetti coinvolti;
 - la stima peritale dell'effetto pregiudizievole complessivo dell'evento olimpico sulla gestione della Ski area Bormio-Valdisotto, a carico del concessionario SIB Spa - per come determinato nella perizia estimativa (allegato B) il cui incarico è stato conferito dal Comune di Valdisotto - risulta pari ad € 9.990.704,00;
 - il legislatore al fine di predisporre utili strumenti che consentano di riconoscere, senza impegnare ulteriori risorse finanziarie, una forma di riequilibrio delle conseguenze che le c.d. "chiusure olimpiche" porteranno sulle gestioni degli impianti di risalita ha introdotto la novella portata dall'art. 3-bis, comma 2 del Decreto-legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n. 42 sopra riportato;
 - all'esito della predetta trattativa, supportata dalle consulenze tecnico-giuridiche e peritali, il Comune di Valdisotto, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio e il Commissario di Governo collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, ritengono applicabile all'accordo in corso di definizione con la società SIB l'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42, che così dispone: *"Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati"*;

RITENUTO che avvalersi del richiamato strumento legislativo (art. 3 bis, comma 2, del d.l. n. 10/2024) consente ai Comuni di Bormio e Valdisotto di onorare gli impegni a cui si deve far fronte in virtù dell'impegno preso dagli stessi con il CIO nonché di prevenire un potenziale contenzioso con la società SIB Spa;

ATTESO che il Comune di Valdisotto, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio e il Commissario di Governo collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, sulla scorta di quanto elaborato dai consulenti e periti del Comune di Valdisotto hanno raggiunto l'intesa sul testo di un accordo che viene allegato al presente atto (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale con il quale si dispone, via di sintesi, quanto segue:

- la presa d'atto e l'approvazione degli esiti della perizia redatta dallo Studio Grimaldi;
- la rideterminazione delle scadenze delle concessioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11,12, 13, 14,15,16 alla nuova data del 30 aprile 2036, in ragione delle risultanze della perizia; tutti gli impianti avranno la medesima scadenza;
- la revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241 del 1990 della precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34/2024, impugnata da SIB Spa avanti al TAR Lombardia nella parte in cui risulti incompatibile con la nuova deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto e nella continuità, in diritto e in fatto, dei rapporti concessori sopra indicati, da intendersi prorogati fino alla nuova scadenza così rideterminata senza soluzione di continuità e, dunque, ora per allora;
- l'assenso a che il predetto ricorso pendente avanti al TAR Lombardia si estingua per effetto di rinuncia da parte

ricorrente, con assenso alla compensazione delle spese di lite;

DATO ATTO che per la Provincia di Sondrio concludere il predetto accordo è prioritariamente motivato dal fatto di scongiurare il reale rischio, qualora la venue di Bormio non fosse in grado di assicurare il regolare svolgimento delle gare olimpiche, di una possibile/probabile decisione del CIO di spostare altrove le gare stesse con grandi ripercussioni negative per l'intera Valtellina in quanto vanificherebbero gli ingenti investimenti promozionali fatti negli anni;

ATTESO che, per quanto sopra evidenziato, sussiste motivo di interesse generale derivante dall'obbligo di onorare le garanzie olimpiche in assenza della completa realizzazione degli interventi e tale da giustificare che si proceda ad assegnare alla SIB la concessione-provvedimento relativa all'esercizio della Ski area del Vallecetta in quanto gestore-proprietario degli impianti di risalita e dell'impianto di innevamento che possono assolvere alle assunte garanzie olimpiche ed in particolare alla *"garanzia che comprende l'uso esclusivo e il controllo della sede dei giochi per il periodo di utilizzo esclusivo, a titolo gratuito"*. In tale contesto SIB si impegna a supportare gli enti e il commissario straordinario al fine della buona riuscita dell'evento olimpico;

ESAMINATO lo schema di accordo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

ATTESO che il predetto schema è stato preliminarmente condiviso con tutti i soggetti interessati, che prima della sottoscrizione dovranno sottoporlo all'approvazione dei rispettivi organi consiliari;

CONSIDERATO infine che con proprio atto, reso immediatamente eseguibile, in data odierna questo Consiglio ha approvato la Deliberazione, costituente presupposto logico-giuridico del presente atto, avente ad oggetto: *"Definizione di una essenziale cornice regolamentare, integrabile mediante uno o più successivi accordi attuativi, sui rispettivi impegni funzionali alla immediata consegna, nei limiti infra specificati, delle particelle ed aree a titolarità del commissario straordinario, ovvero della struttura commissariale (comprendente la società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. di cui il Commissario straordinario è amministratore delegato), localizzate nel territorio del comune di Bormio e del comune di Valdisotto ed interessanti gli interventi commissariati nel complesso sportivo "Stelvio alpine centre", venue di gara Bormio, ai sensi dell'allegato 1 al d.p.c.m. 8 settembre 2023 come modificato ed integrato dall'allegato 1 bis al decreto legge n. 16/2020 e s.m.i, prima dei giochi olimpici e paralimpici 2026 (l'"evento") ed alla sua successiva riconsegna post evento, nel medesimo status quo ante. approvazione convenzione."*

UDITO il dibattito riportato nella deliberazione di cui al verbale n. 40 in data odierna;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	8
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	8
* favorevoli	n.	8
* contrari	n.	=

DELIBERA

1. di ritenere all'esito delle considerazioni e degli approfondimenti tecnico giuridici svolti applicabile all'accordo in corso di definizione con la società SIB l'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42;
2. di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza di questa Provincia, gli esiti della succitata perizia redatta dallo Studio Grimaldi (allegato B) che perviene alle seguenti conclusioni sinteticamente riportate di seguito:
 - a) stima dell'effetto pregiudizievole complessivo dell'evento olimpico sulla gestione della Ski area, a carico

del concessionario SIB Spa - pari ad € 9.990.704,00;

- b) rideterminazione della durata dei contratti di concessione in 10 anni con conseguente nuovo termine degli stessi in data 30 aprile 2036;
3. di rideterminare, conseguentemente, la scadenza della concessione dell'impianto Cabinovia Bormio – Bormio 2000 di cui al numero 10 dell'elenco in premessa ubicato nella zona Vallecetta della Ski area per la durata di 10 anni e quindi fino alla nuova data del 30 aprile 2036;
4. di approvare, per quanto di competenza di questa Provincia, il testo del predetto accordo transattivo quale allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, come illustrato in premessa e come meglio precisato nell'allegato medesimo (allegato A), subordinando l'efficacia dello stesso alla sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti;
5. di dare mandato al presidente per la sottoscrizione dell'accordo transattivo allegato autorizzando lo stesso ad eventuali integrazioni/modifiche di carattere meramente formale che dovessero rendersi necessarie;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente del settore competente per il compimento di tutti gli atti conseguenti.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 8
- astenuti n. =
- votanti n. 8
- * favorevoli n. 8
- * contrari n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di sottoscrivere l'Accordo di che trattasi.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente